



Città di Somma Lombardo

# REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 15.10.2015  
Modificato con deliberazione consiliare n 46 del 27 settembre 2018  
Ripubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 24 ottobre 2018  
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 03.04.2023  
Ripubblicato all'Albo Pretorio on line dal 29.05.2023 al 13.06.2023 e dal 15.06.2023 al  
30.06.2023

## Sommario

Art.1	Scopi del regolamento.....	3
Art.2	Istituzione e identificazione dei Comitati di Quartiere .....	3
Art.3	Sedi dei Comitati di Quartiere .....	3
Art.4	Risorse per il funzionamento dei Comitati di Quartiere .....	4
Art.5	Comitati di Quartiere .....	4
Art.6	Consiglio di Quartiere e sua Composizione .....	4
Art.7	Competenze del Consiglio di Quartiere .....	5
Art.8	Assemblea di Quartiere e sua Validità .....	5
Art.9	Competenze dell'Assemblea di Quartiere.....	5
Art.10	Coordinamento dei Consigli di Quartiere .....	6
Art.11	Convocazione dell'Assemblea di Quartiere .....	6
Art.12	Nomina del Presidente dell'Assemblea .....	6
Art.13	Diritto di voto e di parola .....	7
Art.14	Modalità di votazione.....	7
Art.15	Verbale dell'Assemblea di Quartiere.....	7
Art.16	Comunicazioni tra Amministrazione Comunale e Quartieri.....	7
Art.17	Pubblicizzazione degli atti.....	7
Art.18	Riunione generale dei Consigli di Quartieri.....	7
Art.19	Procedura per l'unificazione dei Quartieri .....	8

## **TITOLO I: NORME GENERALI**

### **Art.1 Scopi del regolamento**

Il Consiglio comunale di Somma Lombardo per favorire e sollecitare una maggiore partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica-amministrativa e socio-culturale della città ha istituito i Comitati di Quartiere. A tal fine il presente regolamento norma l'organizzazione e il funzionamento dei suddetti Comitati.

### **Art.2 Istituzione e identificazione dei Comitati di Quartiere**

Il territorio di Somma Lombardo è suddiviso in otto quartieri denominati e identificati cromaticamente come segue:

Quartiere Castello	giallo
Quartiere Lazzaretto	verde
Quartiere San Rocco	rosso
Quartiere San Bernardino	azzurro
Quartiere Mezzana	arancione
Quartiere Case Nuove	blu
Quartiere Coarezza	giallo
Quartiere Maddalena	verde

I confini geografici dei quartieri sono indicati nella planimetria allegata sotto la lettera A che, con il relativo stradario, è parte integrante del presente regolamento.

L'Assessore alla Partecipazione, su sollecitazione della Commissione Partecipazione o su istanza di un Consiglio di Quartiere, nonché su richiesta sottoscritta dal numero minimo di cittadini previsto per la validità dell'Assemblea di Quartiere, può proporre l'unificazione di due quartieri purché territorialmente contigui e confinanti. A tal fine l'art 19 norma le procedure per l'eventuale unificazione.

### **Art.3 Sedi dei Comitati di Quartiere**

Ogni Comitato di Quartiere dispone di una sede per la riunione della propria assemblea e di un archivio per la conservazione della cancelleria, corrispondenza e dei verbali. Le sedi delle Assemblee di Quartiere sono rispettivamente:

Quartiere Castello	Sala polivalente Papa Giovanni Paolo II
Quartiere Lazzaretto	Scuola in Viale XXV Aprile
Quartiere San Rocco	Fondazione Casolo
Quartiere San Bernardino	Fondazione Casolo
Quartiere Mezzana	Scuola Milite Ignoto
Quartiere Case Nuove	Sala Civica
Quartiere Coarezza	Sala Civica
Quartiere Maddalena	Sala Civica Lino Cova

In caso di impossibile temporaneo utilizzo delle suddette sedi, le assemblee si possono svolgere in altri luoghi idonei.

#### **Art.4 Risorse per il funzionamento dei Comitati di Quartiere**

I Comitati di Quartiere non hanno autonomia amministrativa. Ogni anno viene inserito nel Bilancio comunale uno stanziamento per il loro funzionamento atto a coprire i costi di cancelleria, corrispondenza e pubblicizzazione di tutti i comitati. Per tale stanziamento e per altri eventualmente resi disponibili per le iniziative dei Comitati di Quartiere, l'Amministrazione comunale, una volta stabiliti gli importi, sentirà il parere dei Consigli di Quartiere per definire e comunicare le modalità per poterne usufruire.

### **TITOLO II: ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE**

#### **Art.5 Comitati di Quartiere**

I Comitati di Quartiere si compongono di:

Consiglio di Quartiere  
Assemblea di Quartiere

I Comitati di Quartiere operano con funzioni propositive, consultive e di vigilanza sui problemi connessi al territorio, alla popolazione e ai servizi comunali evidenziati da cittadini, associazioni, imprese, organizzazioni di categoria o da altri Enti Pubblici. In particolare esprimono un parere preventivo non vincolante su atti di programmazione strategica e sulle nuove opere pubbliche che hanno rilevanza sul territorio interessato, promuovendo a tal fine, in collaborazione e d'intesa con l'Amministrazione comunale, momenti di partecipazione con i cittadini.

#### **Art.6 Consiglio di Quartiere e sua composizione**

Il Consiglio di Quartiere è composto da tre Segretari di Quartiere, residenti nel quartiere stesso. Vengono eletti a maggioranza dei votanti dalle rispettive assemblee e in caso di modifica della residenza decadono dalla nomina. I Consiglieri comunali non possono fare parte del Consiglio di Quartiere. Prima della votazione l'Assemblea nomina il Presidente della stessa e tre scrutatori per lo spoglio delle schede. Al termine dello spoglio il Presidente comunica gli esiti della votazione e proclama gli eletti. La nomina è immediatamente esecutiva.

I Segretari di Quartiere durano in carica tre anni, ai sensi dell'apposito articolo dello Statuto comunale vigente.

L'assenza non giustificata e continuativa di un Segretario a due Assemblee di Quartiere, formalmente convocate, ne sancisce la decadenza. La verbalizzazione della decadenza, redatta dal Presidente dell'Assemblea, deve essere comunicata all'Assessore alla Partecipazione.

L'Assemblea di Quartiere può proporre, con motivata mozione, la revoca di uno o più Segretari di Quartiere. La mozione è da ritenersi accolta se approvata con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea. La mozione di revoca deve essere obbligatoriamente posta all'Ordine del Giorno di un'apposita Assemblea di Quartiere, da convocarsi entro 15 giorni dalla presentazione della mozione stessa.

I Segretari di Quartieri dimessisi o decaduti per cambio di residenza e/o per revoca sancita dall'Assemblea, possono essere sostituiti dai primi candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In assenza di questi o per loro rinuncia, la sostituzione avverrà tramite apposita elezione da tenersi entro 60 giorni dalle dimissioni o decadenza. In ogni caso il mandato del Segretario subentrante terminerà alla scadenza naturale del Consiglio di Quartiere, ossia al terzo anno dalla elezione originaria.

Entro quindici giorni dalla elezione, ogni Consiglio di Quartiere è tenuto a nominare il Segretario Referente per i rapporti con l'Amministrazione comunale. La durata di tale carica è stabilita dal singolo Consiglio di Quartiere che comunicherà, anche in caso di sostituzione, il nominativo all'Assessore alla Partecipazione e al referente comunale da esso indicato.

### **Art.7 Competenze del Consiglio di Quartiere**

Il Consiglio di Quartiere svolge un ruolo propositivo con i seguenti compiti:

- a) indire l'Assemblea di Quartiere, fissandone la data e l'ordine del giorno e informandone tempestivamente l'Assessore alla Partecipazione;
- b) pubblicizzare le Assemblee con la cartellonistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- c) stendere il verbale delle Assemblee di Quartiere e curarne l'invio in copia conforme all'Amministrazione comunale e al Coordinamento dei Quartieri per la registrazione;
- d) organizzare attività culturali, sportive ed altre nel proprio ambito territoriale di concerto con l'Amministrazione comunale e con altri quartieri;
- e) rappresentare i quartieri in occasione di ricorrenze o inaugurazioni cittadine;
- f) presenziare alle riunioni delle Commissioni consiliari. A tal fine l'Amministrazione comunale informerà i Segretari della convocazione delle medesime, allegando l'Ordine del Giorno;
- g) segnalare problematiche e suggerire interventi nei singoli quartieri, mirati ad evitare rischi per la sicurezza e la salute dei cittadini. A tal fine, previa segnalazione dell'argomento da affrontare, potranno chiedere l'audizione presso la competente Commissione consiliare. Tale Commissione dovrà essere convocata entro trenta giorni;
- h) collaborare con il Sistema di Protezione Civile nelle attività propedeutiche alla cittadinanza verso la conoscenza dei Piani di Protezione Civile.

### **Art.8 Assemblea di Quartiere e sua validità**

L'Assemblea di Quartiere è l'organo deliberativo del Comitato di Quartiere. Essa si costituisce di volta in volta ad ogni seduta e si legittima quando il Presidente ne dichiara la validità accertando la presenza di almeno 25 cittadini residenti nel quartiere con età superiore ai 16 anni, ai sensi dell'apposito articolo dello Statuto comunale vigente.

Per quartieri con un numero di abitanti inferiore a 300 residenti, l'Assemblea è da considerarsi valida con la presenza di almeno 10 cittadini residenti nel quartiere con età superiore a 16 anni.

### **Art.9 Competenze dell'Assemblea di Quartiere**

L'Assemblea di Quartiere ha le seguenti competenze:

- a) discutere e deliberare su argomenti politici e amministrativi che interessano la comunità da sottoporre a Giunta e Consiglio comunale;
- b) proporre attività culturali, sociali, sportive nel proprio ambito territoriale o in collaborazione con altri Quartieri e l'Amministrazione comunale;
- c) contribuire a divulgare l'informazione sui principali problemi della collettività utilizzando i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- d) esprimere parere, la cui acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale è obbligatoria, su Bilancio preventivo, PGT e interventi di particolare rilevanza per il proprio territorio;

- e) proporre la destinazione dei fondi previsti dall'Amministrazione comunale per gli interventi di lavori pubblici nel proprio ambito territoriale in un'ottica di Bilancio Partecipato.

### **Art.10 Coordinamento dei Consigli di Quartiere**

Il Coordinamento dei Consigli di Quartiere è costituito dal Presidente della Commissione Partecipazione, o da suo delegato, e da tutti i Segretari di Quartiere. Anche su richiesta formalizzata da almeno tre Consigli di Quartiere, viene convocato e presieduto dal Presidente della Commissione Partecipazione o da suo delegato. In base agli argomenti oggetto della discussione, è facoltà del Presidente invitare gli Assessori competenti. Delle riunioni del Coordinamento viene redatto il verbale che sarà inviato all'Assessore alla Partecipazione.

Il Coordinamento dei Consigli di Quartiere ha i seguenti compiti:

- a) definire il calendario delle assemblee nelle quali è prevista la presenza della Giunta comunale;
- b) discutere dei problemi connessi alla attività dei quartieri e coordinare quelle di comune interesse;
- c) garantire il raccordo tra le deliberazioni consultive delle Assemblee di Quartiere, la Giunta e il Consiglio comunale;
- d) proporre modifiche al presente regolamento che dovranno essere discusse e ratificate secondo le procedure amministrative vigenti.

## **TITOLO III: FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE**

### **Art.11 Convocazione dell'Assemblea di Quartiere**

L'Assemblea di Quartiere viene convocata con almeno 7 giorni di preavviso su un Ordine del Giorno reso noto ai cittadini con manifesti murali disposti nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione. I Consigli di Quartieri hanno la facoltà di usare forme di pubblicizzazione autonome. I Segretari di Quartiere sono tenuti a comunicare all'Assessore alla Partecipazione gli estremi della convocazione con almeno 9 giorni di preavviso. In casi di comprovata urgenza saranno sufficienti 24 ore di preavviso.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Se ciò non dovesse avvenire, l'Assemblea verrà convocata dall'Assessore alla Partecipazione su sollecitazione della Commissione alla Partecipazione o su istanza del Coordinamento dei Consigli di Quartiere o su richiesta del numero minimo di cittadini previsti per la validità dell'Assemblea. In tal caso è obbligatorio porre al primo punto dell'Ordine del Giorno la conferma del Consiglio in carica. In caso di mancata conferma si procederà immediatamente alla elezione di un nuovo Consiglio di Quartiere.

### **Art.12 Nomina del Presidente dell'Assemblea**

Il primo atto dell'Assemblea deve essere la nomina del Presidente che non può essere un Segretario di Quartiere e andrà scelto fra i cittadini presenti aventi diritto di voto. Il Presidente può essere eletto per acclamazione o su richiesta a maggioranza per alzata di mano. Dopo la nomina, il Presidente verifica il numero dei presenti e dichiara valida l'Assemblea. La mancanza del numero minimo dei presenti non comporta obbligatoriamente lo scioglimento della riunione. La discussione può essere comunque attivata e il verbale regolarmente redatto, pur non potendo l'Assemblea deliberare sulle materie di sua competenza.

### **Art.13 Diritto di voto e di parola**

Ai sensi dell'apposito articolo dello Statuto comunale vigente, il diritto di voto è concesso ai soli residenti nel quartiere che abbiano compiuto 16 anni. Il diritto di parola è concesso a tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto 16 anni e su richiesta anche a cittadini non residenti. La concessione della parola ai cittadini non residenti è sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea. I Consiglieri e gli Amministratori comunali hanno sempre diritto di parola.

### **Art.14 Modalità di votazione**

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti con voto palese.

La nomina dei Segretari di Quartiere si svolge a scrutinio segreto.

### **Art.15 Verbale dell'Assemblea di Quartiere**

Le assemblee sono pubbliche e di esse viene redatto il verbale a cura dei Segretari di Quartiere. Il verbale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente della Assemblea e inviato entro 15 giorni all'Assessore alla Partecipazione per essere registrato nell'apposito Registro dei verbali delle Assemblee di Quartiere

### **Art.16 Comunicazioni tra Amministrazione comunale e Quartieri**

In ordine alle proposte e alle osservazioni deliberate dall'Assemblea di Quartiere, la Giunta è tenuta a comunicare le proprie decisioni e quelle del Consiglio comunale entro la successiva riunione del Consiglio comunale.

L'Assessore alla Partecipazione individua tra il personale un Referente comunale che opererà come interfaccia unico per i Segretari di Quartiere. Suo compito sarà quello di segnalare e distribuire le richieste pervenute dai quartieri all'Assessore alla Partecipazione e agli Assessori di competenza con l'obiettivo che le stesse siano soddisfatte nei tempi concordati.

### **Art.17 Pubblicizzazione degli atti**

Sarà cura dell'Amministrazione comunale consentire la massima diffusione degli avvisi di convocazione delle Assemblee, delle iniziative e della documentazione prodotta dai quartieri.

A questo proposito presso la sede di ogni quartiere sarà posizionata una bacheca a cui il Consiglio di Quartiere potrà accedere esclusivamente per pubblicizzare informazioni relative al quartiere stesso. In alternativa sarà data facoltà ai Consigli di Quartiere di accedere alle bacheche comunali poste nel proprio quartiere.

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione gli opportuni strumenti telematici oggi in essere, prevedendo un'apposita area dedicata ai Consigli di Quartiere.

### **Art.18 Riunione generale dei Consigli di Quartieri**

Prevvia richiesta, l'Amministrazione comunale metterà a disposizione una sala idonea per lo svolgimento di dette riunioni a cui parteciperanno i Segretari di tutti i quartieri. L'organizzazione, la presidenza e il coordinamento di queste riunioni saranno a turno affidate ai diversi Consigli di Quartiere.

**Art.19 Procedura per l'unificazione dei quartieri**

L'Assessore alla Partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 relativamente alla possibile unificazione di due quartieri, convocherà le apposite assemblee. Le Assemblee dei Quartieri interessati verranno convocate congiuntamente in un'unica sede. L'adunanza verrà ritenuta valida con la partecipazione di almeno i 3/5 degli aventi diritto al voto per singolo quartiere (15 votanti per singolo quartiere). Le votazioni, contemporanee ma distinte, avverranno su scheda a scrutinio segreto. La proposta di unificazione sarà ritenuta accolta se la maggioranza di entrambi i quartieri voterà a favore. Se la proposta di unificazione è accolta, si procederà immediatamente alla elezione del nuovo Consiglio di Quartiere con la procedura indicata dall'art. 6 del presente regolamento.